



**COMUNE DI MARANO SUL PANARO**  
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 30 del 27/04/2021**

**OGGETTO: VERIFICA SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O ECCEDEXA DI PERSONALE E APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.**

L'anno **duemilaventuno** addi **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **18:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GALLI GIOVANNI	SINDACO	Presente
ADANI ANDREA	ASSESSORE	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente
TRENTI ADRIANO	ASSESSORE	Presente
ZANANTONI RITA	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 5**

**Assenti n. 0**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: VERIFICA SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O ECCEDEXENZA DI PERSONALE E APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.**

La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art 73 del D.L. m. 12/2020 e dal provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto "MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19".

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 267.

**PREMESSO** che:

- ai sensi dell'articolo 91 del TUEL: "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017 disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- le *Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche* emanate dal Ministero per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione con decreto 8/5/2018, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, pur non avendo natura regolamentare hanno lo scopo di orientare le Amministrazioni pubbliche nell'adozione del PTFP al fine di coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, assicurando oltre sì il rispetto degli equilibri di finanza pubblica; tali Linee, tra altro, prevedono:
  - o la necessità di definire il Piano del fabbisogno del personale in coerenza con l'attività di programmazione dell'ente complessivamente intesa, per meglio perseguire gli obiettivi di *performance* organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività;
  - o la dotazione organica come "strumento dinamico" concepito in termini finanziari e promuovono un approccio rispetto alla pianificazione del fabbisogno di personale che porti al superamento del binomio cessazione/sostituzione per fondarsi invece su una attenta analisi e valutazione delle competenze necessarie a rispondere e garantire la realizzazione delle strategie dell'ente, dei mutamenti organizzativi e di contesto; dei costi del personale assegnato ad ogni singola area; verifica dei gap e delle razionalizzazioni possibili.
  - o la dirigenza quale leva nella gestione manageriale delle risorse e nella capacità di centrare il reale fabbisogno professionale, sul piano quantitativo e qualitativo,
  - o la possibilità di modifica in corso d'anno del PTFP solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e, sempre, adeguatamente motivata;
  - o gli enti locali sono chiamati al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
  - o tali vincoli, unitamente a quelli introdotti poi dal legislatore nella copertura del turn-over, devono informare la programmazione triennale del fabbisogno del personale di ciascun ente;

- per i Comuni prima soggetti al patto di stabilità ed ora agli obiettivi di saldo finale di finanza pubblica, il comma 557 citato impone una progressiva riduzione della spesa di personale;

- si ritiene opportuno rispettare nella redazione del presente atto le suddette tali Linee di indirizzo;  
- l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare preliminarmente a qualsiasi assunzione, una ricognizione annuale che attesti l'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale (queste ultime in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria); l'assenza di tali situazioni è condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

**PREMESSO** altresì che:

- il Comune di Marano sul Panaro fa parte dell'Unione di Comuni Terre di Castelli alla quale ha conferito numerose funzioni fra le quali, per citare le principali: amministrazione e gestione delle risorse umane, servizi scolastici, servizi sociali e socio-sanitari, polizia locale, centrale unica di committenza;  
- il Comune di Marano sul Panaro è socio dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli - Giorgio Gasparini, alla quale sono conferiti servizi socio-assistenziali e servizi per la prima infanzia;  
- la quota della spesa di personale dell'Unione e dell'ASP riferibile al Comune incide in misura insuperiore al 50% sul complesso della spesa di personale.

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione di giunta comunale di pari oggetto, n. 66 del 09.09.2020, nelle quali si stabilivano i seguenti reclutamenti di personale

- anno 2020: è confermata l'assunzione a tempo indeterminato, già programmata con deliberazione n. 43/2019 di n. 1 operaio, cat. B3 che sarà reclutato in esito al concorso pubblico in essere, indicativamente dal 16 settembre 2020; la spesa incidente a Bilancio 2020 si quantifica in € 6.184 (€ 21.202 in ragione annua);
- anno 2021: assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di cat. B3, p.p. Operaio, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale, indicativamente entro maggio 2021
- anno 2022: assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di cat. C, Istruttore amministrativo, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale, a fronte della prevista cessazione per collocamento a riposo di una unità di cat. B3, indicativamente da aprile 2022.

**ATTESO:**

- che ai primi due reclutamenti (operai, cat. B3) si è data regolare attuazione;  
- che la cessazione che si ipotizzava per l'anno 2022 decorrerà invece dal 1° agosto 2021, in quanto la dipendente a tempo indeterminato e pieno di cat. B3, B.R. cesserà da tale data per collocamento a riposo.

## **A) ASSENZA DI SOPRANNUMERO O ECCEDEXIA DI PERSONALE**

Visti il suindicato art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, unitamente alla circolare n.4/2014 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, che definisce in "soprannumero" il personale in servizio che supera la dotazione organica in tutte le categorie e aree e in "eccedenza" il personale in servizio che supera la dotazione organica solo in alcune categorie o aree, quindi con possibilità di riconversione;

Si dà atto che è stata effettuata dai Responsabili dei servizi la ricognizione annuale: non risultano presso l'ente, per l'anno 2021, condizioni di soprannumero o eccedenze di personale.

## **B) QUADRO NORMATIVO IN MATERIA ASSUNZIONALE E SPESA DI PERSONALE**

Premesso che la legge n. 178 del 30/12/2020 (“finanziaria 2021”) non ha introdotto modifiche rilevanti alla disciplina generale delle assunzioni già contenuta nell’art. 33 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 58/2019 e poi specificata nel decreto 17 marzo 2020, si riporta in sintesi quadro normativo di riferimento:

- la legge n. 56 del 19 giugno 2019 “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” all’art. 3 introduce Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, quali:

- al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
  - a) digitalizzazione;
  - b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
  - c) qualità dei servizi pubblici;
  - d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
  - e) contrattualistica pubblica;
  - f) controllo di gestione e attività ispettiva;
  - g) contabilità pubblica e gestione finanziaria;
- al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ovvero in deroga alle procedure di mobilità volontaria);

- il D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto Crescita (convertito con modificazioni nella Legge 58/2019), all’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul *turn-over* e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale (vale a dire sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti);

- l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 dispone che i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

- l’articolo 2 del citato decreto, ai fini delle disposizioni ivi previste, fornisce le definizioni utili per la determinazione dei parametri di riferimento ossia:

- spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

- consegue dalla legge sopra riportata che dal 20 aprile 2020 tutte le azioni assunzionali, senza nessuna deroga, sono sottoposte alla nuova disciplina, e pertanto, come la Corte dei Conti ha precisato che il calcolo delle capacità assunzionali, ora basate sugli spazi finanziari forniti da indicatori di bilancio, escludono i Comuni dal novero delle amministrazioni soggette a limitazioni alle assunzioni, con la conseguenza anche che la mobilità non può più ritenersi “neutra”;
- il DPCM 17 marzo 2020 (pubblicato in GU n. 108 del 27/4/2020), attuativo dell’art. 33 del DL 34/2019, recante Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, dispone specificatamente l’entrata in vigore dei nuovi criteri di determinazione della spesa di personale a decorrere dal 20 aprile 2020 (in luogo della data del 1° gennaio 2020 come previsto inizialmente), disciplinando i seguenti ambiti:
  - o specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
  - o individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
  - o determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.

*VISTA* inoltre la Circolare sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale.

**RILEVATO** che:

- il **Comune di Marano s.P.** rientra nella fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti, per i quali il decreto fissa i seguenti valori soglia di riferimento del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti: da 26,9% a 30,9%;
- la percentuale di questo ente in applicazione al suddetto decreto, tenendo conto delle spese dei rendiconti 2017-2019, è pari a **26,20%**, valore inferiore alla soglia percentuale % minima del 26,9%; il 26,9% determina il valore massimo di spesa del personale, pertanto l’Ente collocandosi al valore di 26.20% può incrementare la spesa di personale registrata nell’anno 2019 di una % dello 0,7% (26,9% meno 26,20%), che corrisponde ad un valore di € 35.189,57, come dettagliato **nell’Allegato A**;
- l’Ente, avendo un rapporto spesa personale/entrate correnti al di sotto del “valore soglia più basso” (art. 4, comma 2; art. 5 D.P.C.M. 17/03/2020), ha una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, con il solo limite che la spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non sia superiore a tale valore soglia massimo (art. 4 comma 2 del D.P.C.M.);
- l’Ente, collocandosi nella fascia bassa, può assumere derogando al limite complessivo alla spesa di personale per l’intero controvalore delle nuove assunzioni effettuate applicando il decreto (art. 7 c. 1 del D.P.C.M.), per cui, ai fini del rispetto del tetto delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, si potrà non computare fino a un massimo di spesa di € 35.189,57 di cui sopra; la spesa annua per l’assunzione di Tagliareni Santo, assunto dal 15/2/21, ha attinto da tale margine per € 25.597, lasciando disponibili € 9.592,57 ai fini del rispetto del tetto;

### **C) FABBISOGNO DI PERSONALE**

Considerato quanto sopra già precisato e sentite le esigenze espresse da responsabili dei settori comunali, si rende necessario procedere **dal 1 agosto 2021 alla assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di cat. C, p.p. Istruttore amministrativo**, per provvedere alla sostituzione della dipendente B. R. che cesserà per collocamento a riposo dalla stessa data.

Si precisa:

- che alla luce della tipologia del servizio e delle mansioni da espletare un profilo professionale di categoria C risulta più appropriato; peraltro dalla medesima decorrenza della nuova assunzione la dotazione organica si intende rimodulata mediante trasformazione del posto di cat. B3 “Collaboratore Professionale” (coperto attualmente a part-time a 33/36), in posto di categoria C

“Istruttore amministrativo” (che verrà coperto a tempo pieno);

- che si procederà alla copertura del posto mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001 o qualora la mobilità volontaria non avesse esito, si potrà comunque assumere mediante scorrimento di graduatoria vigente dell'Unione Terre di Castelli, garantendo in ogni caso la sostenibilità finanziaria.

Tale assunzione di una unità di cat. C, decorrente indicativamente dal 1/08/2021, inciderà sulle facoltà assunzionali per € 29.967,83 ed inciderà sul bilancio 2021 per € 12.727 (€ 30.544 in ragione annua), generando una maggiore spesa annua (differenza tra Cat. C a tempo pieno e Cat. B3 a part time 33/36) di € 4.818 di spese di personale, che trova capienza nel margine di € 9.592,57 di cui sopra ai fini del rispetto del tetto delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006.

Non si prevedono al momento ulteriori assunzioni

## **D) SPESE DI PERSONALE**

TETTO DELLA SPESA DI PERSONALE: secondo l'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della Legge n. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014 il parametro cui è ancorato il contenimento della spesa è la spesa media di personale del triennio 2011-2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico; restano comunque ferme le limitazioni assunzionali vigenti, anche a tempo determinato e gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni.

TETTO DI SPESA PER LAVORO FLESSIBILE, come determinato con deliberazione della giunta Unione n. 84 del 26/07/2018 avente ad oggetto “*Criteri unitari per la gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile nell'Unione Terre di Castelli e nei Comuni aderenti per l'anno 2018*” e confermato con deliberazione di giunta comunale n. 63 del 29/8/2018, nella quale si è stabilito il limite di spesa del Comune per il 2019 in € 98.274 - pari al 100% della spesa dell'anno 2009.

Nel caso in cui si facesse ricorso al lavoro flessibile, il numero complessivo dei contratti a tempo determinato non potrà eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'ente, come disposto dall'art. 23 del D.lgs. n. 81/2015. Tale ricorso avverrebbe in ogni caso nel rispetto del tetto di spesa complessiva di cui sopra. La verifica dell'adempimento verrà compiuta al momento dell'adozione delle determinazioni di assunzione.

### SPESE POTENZIALE MASSIMA

Le già richiamate linee di indirizzo stabiliscono che la dotazione organica è un “*valore finanziario di spesa potenziale*” e che per gli enti locali “*sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente...Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP), potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio ... l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000)*”;

Nel Piano Triennale di Fabbisogno del Personale dovranno quindi essere indicate “*le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*”.

**RITENUTO** pertanto doveroso determinare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP

tenendo conto che, nel calcolo della spesa potenziale massima, deve essere compresa la quota di competenza del Comune della spesa di personale dell'Unione e dell'ASP, come segue:

<b>Descrizione</b>	<b>SPESA ATTUALE PERSONALE IN SERVIZIO</b>
Personale a tempo indeterminato in servizio (costo tabellare esclusi benef.contrattuali)	399.561,56
Personale a tempo determinato (costo tabellare esclusi benef.contrattuali) fino a scadenza contratto	2.951,83
altre spese incluse nella spesa di personale	205.801,61
spese indirette Unione e Asp	615.819,00
<b>Totale spese di personale</b>	<b>1.224.134,00</b>
voci escluse da spesa di personale	- 52.934,44
<b>Totale spese di personale (voci assoggettate al limite di spesa)</b>	<b>1.171.199,56</b>
<b>Limite spesa personale (= media spesa triennio 2011/2013)</b>	<b>1.204.108,80</b>
<b>Margine disponibile</b>	<b>32.909,24</b>

**DATO ATTO** che il prospetto di cui sopra riflette la spesa di personale dell'Ente, tenendo conto del personale a tempo indeterminato e determinato, oltre alle spese per comandi, convenzioni e altre spese di personale e riflette il rispetto del limite di spesa di personale del triennio 2011/2013, secondo le prescrizioni dell'art.1 comma 557 legge n. 296 (€ 1.204.108,80).

#### FACOLTÀ ASSUNZIONALI

- le assunzioni individuate dal presente piano del fabbisogno di personale per l'anno 2021 si stimano in una spesa incidente a bilancio di € 12.727 (€ 30.544 in ragione annua);
- l'Ente possiede facoltà assunzionali per € 31.256,83, maturate secondo la previgente normativa (**ALLEGATO B**).

#### **E) RISPETTO DEI VINCOLI**

Considerato che il vigente quadro normativo richiede altresì, al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica, che sarà confermata in via pre-assuntiva, del rispetto dei seguenti vincoli e adempimenti, in mancanza dei quali non si potrà procedere alle assunzioni programmate:

- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 (adozione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale); si adempie con il presente provvedimento;
- art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero); si adempie con il presente provvedimento;
- art. 48 del d.lgs. 198/2006 (adozione del piano triennale di azioni positive);
- art. 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009 (adozione del piano esecutivo di gestione/piano degli obiettivi che contenente il piano della performance);
- art. 1, comma 557 e ss., della legge 296/2006 (rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013); l'art. 16 del D.L. n. 13/2016 ha mutato il quadro normativo abrogando la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della L. 296/2006;
- art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016 (rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato e invio delle informazioni entro 30 giorni dalla BDAP);
- art. 27, c.2 lett c. D.L. 66/2014 (rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti).

**PRECISATO** che l'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla

Legge 12/03/1999, n. 68.

**VISTA** l'istruttoria svolta dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli, costituita dalla presente proposta di deliberazione.

**RICHIAMATO** l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: “*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ...*”.

**ACQUISITO** in proposito il parere favorevole da parte dell'organo di revisione, reso in data 27/04/2021 (verbale n.71).

**RICHIAMATE:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 29.01.2021, immediatamente eseguibile, mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. per il periodo 2021/2023
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- la propria deliberazione n. 6 del 02.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

**DATO ATTO** che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art 97. del T.U. Enti Locali

Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale;

**DELIBERA**

1) Di dare atto che per l'anno 2021 presso il Comune di Marano sul Panaro non risultano situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 165/2001.

2) Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale limitatamente all'anno in corso prevedendo l'assunzione **di n. 1 Istruttore amministrativo cat. C**, presso il 1° SETTORE - Amministrativo, Servizi Demografici, Segreteria, Protocollo, URP e Politiche Abitative, mediante mobilità volontaria o in subordine mediante scorrimento di vigente graduatoria concorsuale indicativamente dal 01.08.2021 in modifica della precedente delibera n. 66/2020, che prevedeva tale assunzione per l'anno 2022;

3) Di approvare altresì i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, predisposti per competenza dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli:  
calcolo del rapporto spese di personale/entrate correnti e individuazione del collocamento sopra soglia massima dell'Ente, ex D.P.C.M. 17 marzo 2020 (**Allegato A**),  
calcolo della capacità assunzionale dell'ente – ante D.P.C.M. 17 marzo 2020 (**Allegato B**).

4) Di dare atto che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato relativa al Piano in oggetto,



quantificata per l'anno 2021 in € 12.727 (€ 30.544 in ragione annua), consente di rispettare il tetto delle spese di personale, come meglio precisato in premessa; le assunzioni a tempo indeterminato trovano capienza nell'attuale importo disponibile di facoltà assunzionali; tutte le spese trovano copertura nei capitoli destinati alla spesa di personale del bilancio triennale 2021-2023, come approvato dal Consiglio comunale.

5) Di dare atto che la dotazione organica verrà rimodulata mediante trasformazione di posto di cat. B3 (ex B.R.) in posto di categoria C, Istruttore amministrativo, dalla data stessa della nuova assunzione.

6) Di trasmettere il presente atto a scopo informativo alle OO.SS. .

7) Di stabilire espressamente che ad integrazione delle previsioni contenute nel Piano di fabbisogno approvato, sarà possibile, previa informazione o atto della Giunta che comunque non costituirà modifica al Piano medesimo:

- procedere ad assunzioni compensative di mobilità in uscita o di cessazioni non previste, qualora l'unità sostitutiva da assumere sia di identica (o inferiore) categoria anche economica, rispetto all'unità cessata, quindi senza incrementare in alcun modo la spesa di personale rapporto e nel rispetto della quantificazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP
- ricorrere a lavoro flessibile ed assegnazioni temporanee di personale per esigenze temporanee o eccezionali non prevedibili nella programmazione, nel rispetto del tetto massimo di spesa a tempo determinato e del tetto massimo di spesa di personale sopra quantificati ed eventualmente aggiornati.

8) Di demandare al Dirigente della Struttura Amministrazione - Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli l'attivazione delle procedure assunzionali e degli ulteriori provvedimenti previsti in questa sede nonché di adempiere ai procedimenti correlati.

9) Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii., stante la necessità organizzativa di procedere ai previsti reclutamenti di personale.

Successivamente con votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARTINI MARGHERITA